



ROBERTO REPOLE

**CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
DEL TITOLO DI GESÙ DIVIN MAESTRO ALLA PINETA SACCHETTI
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI TORINO E VESCOVO DI SUSÀ**

Prot. CAN/D/2772/2025

**DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'IDONEITÀ DELL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA
- ARCIDIOCESI DI TORINO -**

APPROVAZIONE E PROMULGAZIONE

TENUTO CONTO della proposta pervenuta tramite il Delegato arcivescovile per gli Insegnanti di Religione Cattolica;

DESIDERANDO definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la revoca dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola;

ATTESA la normativa vigente in materia di Insegnamento della Religione Cattolica;

VISTI i canoni 804 e 805 del *Codice di Diritto Canonico*;

CON IL PRESENTE DECRETO

A P P R O V O

e

P R O M U L G O

**LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IDONEITÀ
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA SCUOLA
PER L'ARCIDIOCESI DI TORINO**

**NEL TESTO QUI ALLEGATO
CHE FA PARTE INTEGRANTE DI QUESTO DECRETO.**

Dato in Torino, il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno del Signore duemilaventicinque, con decorrenza immediata.



+ *Roberto Card. Repole*

Roberto Card. Repole
Arcivescovo Metropolita di Torino

Concetta Caviglia

Concetta Caviglia
cancelliere arcivescovile

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IDONEITÀ DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA - ARCIDIOCESI DI TORINO -

1. Natura e caratteristiche

L'Insegnamento della Religione Cattolica (=IRC) è una forma di servizio che la Chiesa Cattolica offre alla Scuola italiana, sia statale che paritaria, al fine di contribuire alla formazione integrale della persona umana nel rispetto delle diverse competenze e delle tradizioni culturali presenti nel nostro paese. L'accordo concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta alla vita dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della Religione Cattolica risulta pertanto¹:

- assicurato dalla Repubblica Italiana e liberamente scelto da famiglie e alunni (*Intesa, 4.1, premessa; Accordi, 9.2; Nota CEI 91,12*);
- impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (*Prot. addizionale, 5; Intesa, 4.1*);
- svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (*Accordi, 9.2; Intesa 1.1; 4.1; Nota CEI 91,13*);
- in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica (*Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91,13*);
- nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (*Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1*);
- distinto e complementare rispetto alla catechesi (*Nota CEI 84,13; Nota CEI 91,13*);
- offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (*Nota CEI 84,9; Nota CEI 91,7*);
- inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

2. Idoneità diocesana

2.1. Significato

Il riconoscimento dell'idoneità all'IRC, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (C.I.C.), attesta che il docente di religione è in possesso di:

¹ Accordi = Accordi di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede dell'11.02.1929 (Legge n. 121 del 25.03.1985).

Intesa = Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR n. 751 del 16.12.1985; DPR n. 202 del 23.06.1990; DPR n. 175 del 20.08.2012).

Nota CEI 84 = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del settembre 1984.

Nota CEI 91 = Nota della Conferenza Episcopale Italiana "insegnare religione cattolica oggi" del maggio 1991.

- una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale è stata rilasciata;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

«L'idoneità all'insegnamento dell'IRC non è tanto un titolo aggiuntivo, ma una relazione tra il docente e la Chiesa particolare, che attesta la sua formazione e la sua professionalità, lo sostiene e lo accompagna in questo compito di cui la Chiesa stessa è parte attiva, al pari dell'istruzione scolastica» (CEI, *Promemoria per gli uffici diocesani IRC*, n. 3, giugno 2024).

L'idoneità, riconosciuta e non revocata dall'Ordinario diocesano, è la condizione previa e indispensabile per tutti gli insegnanti di religione cattolica, anche per quelli che abbiano ottenuto una cattedra di ruolo.

2.2. Condizioni

I docenti di Religione Cattolica, oltre all'idoneità diocesana, devono possedere:

- i requisiti stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (ai canoni 804-805), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6-10 maggio 1991*);
- i titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese.

Inoltre essi devono:

- essere responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'ufficio diocesano per l'IRC;
- partecipare alle annuali assemblee generali diocesane per gli insegnanti di religione cattolica.

2.3. Revoca

Nel caso in cui l'Ordinario ritenga che la persona non sia più idonea ad insegnare nella sua diocesi procede alla revoca.

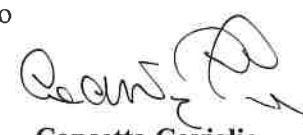
Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal can. 805 del C.I.C., dalla *Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990)*, dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma 6-10 maggio 1991)*.

VISTO, si approvano e promulgano le *Disposizioni relative all'idoneità dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola per l'Arcidiocesi di Torino*.

Dato in Torino, il giorno ventinove del mese di settembre dell'anno del Signore duemilaventicinque, con decorrenza immediata.



† 
Roberto Card. Repole
 Arcivescovo Metropolitano di Torino


Concetta Caviglia
 cancelliere arcivescovile